CHIARIMENTI

Oggetto: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AZIENDE PRODUTTRICI DI AUTOBUS

QUESITO 002

A seguito dell' entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, si rende opportuno precisare quanto segue:

1. Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (GURI} ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) o nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori entro la date del l8 aprile 2016.

In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati .gli inviti a presentare offerta

2. La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall'art. 216 dello stesso si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura dì scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016 data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Tale disciplina trova altresì applicazione nei casi di contratti senza pubblicazione bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016

3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1 dovranno essere riformulati in conformità ai nuovo assetto normativo recato dai decreto legislativo n. 50 del 2016".

Pertanto alla luce di quanto sopra riportato riteniamo opportuno segnalarVi che il bando relativo al citato sistema i qualificazione è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea in data 20 aprile u.s. e pertanto soggiace nei casi indicati al sopra riportato punto 2.

RISPOSTA 002

FNMA è a conoscenza dell'intervenuta entrata in vigore del D.lgs.50/16 e del comunicato menzionato nel quesito, nonché della indicazione con la quale, in data 3/05/2016, ANAC ha ritenuto operante il pregresso regime giuridico anche per i bandi e gli avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile 2016.

E' di tutta evidenza che tali comunicati sono finalizzati a garantire che le procedure indette dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto siano espletate ai sensi della sopravvenuta normativa.

L' Avviso in questione (pubblicato nella G.U.C.E. S77 del 20/04/2016 ma inviato all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione europea sin dal 15.04.2016) non costituisce atto di indizione di procedura di gara, bensì avviso dell'avvenuta istituzione del presente Sistema di qualificazione.

La possibilità di tale istituzione, originariamente riconosciuta dall'art.232 D.lgs. 163/06, è stata confermata dall'art. 134 D.lgs.50/2016.

Le procedure indette da FNMA ricorrendo al presente Sistema saranno espletate ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Il Sistema è stato reso pubblico con modalità adeguate anche alla sopravvenuta normativa; parimenti le norme ed i criteri di iscrizione al Sistema sono conformi alle disposizioni dettate dal D.lgs.50/2016.

Si segnala unicamente che il nuovo Codice ha parzialmente ridefinito i motivi di esclusione di carattere generale precedentemente disciplinati dall'art.38 D.lgs.163/06 ed ora dettati dall'art.80 D.lgs.50/2016.

Sulla base di tale rilievo FNMA, in ottemperanza al Comunicato del 22/04/2016, ha provveduto ad aggiornare l'art.6.1. del Regolamento rendendo disponibile il testo definitivo sul proprio profilo aziendale: della circostanza è data evidenza con forme di pubblicità adeguate tra cui apposito avviso inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per la pubblicazione nella G.U.C.E.

Con l'occasione si è altresì provveduto ad aggiornare l'art.4 del Regolamento ove, ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione, si richiama ora l'art. 45 D.lgs.50/2012.

Al fine di agevolare la predisposizione della documentazione a corredo della domanda di iscrizione è disponibile, in sostituzione dell'originario modello B, nuovo modello denominato "Bnew" relativo all'attestazione dei requisiti di cui al predetto punto 6.1 del Regolamento.

Per la finalità di consentire ai soggetti interessati di prendere adeguata conoscenza delle seppur lievi modifiche apportate al Regolamento, l'Avviso di modifica prevede estensione del termine per la prima presentazione delle richieste di iscrizione.